

<b>D.D.L. Finanziaria 2010</b> <b>Descrizione e commento delle norme relative al lavoro (Art.2)</b>
--

### **Indennità co. co. pro. (co.120)**

Viene innalzato l'importo dell' indennità al 30% del reddito percepito l'anno precedente, con un tetto massimo di 4000 euro. Vengono contemporaneamente così allentati i requisiti:

- monocommittenza,
- reddito dell'anno precedente compreso tra 5000 e 20.000 euro,
- senza contratto da almeno due mesi,
- almeno una mensilità accreditata alla apposita gestione Inps nell'anno di riferimento,
- almeno tre mensilità accreditate alla apposita gestione Inps nell'anno precedente

*Appreziamo il miglioramento dell'importo, come chiesto dalla Cisl. Riteniamo invece ancora eccessivo il requisito assicurativo che prevede almeno 3 mensilità accreditate per l'anno precedente, in considerazione del fatto che anche per questo motivo la norma si è dimostrata di difficile utilizzo nel corso del 2009, essendo state presentate pochissime domande.*

### **Ammortizzatori in deroga (Co. 126-130)**

Vengono prorogate al 2010 le norme relative al commercio, all'iscrizione in lista di mobilità dei lavoratori licenziati da piccole imprese, ai contratti di solidarietà per imprese escluse da cigs, alla cigs per cessazione di attività, ai portuali.

Viene prorogata al 2010 la norma sulla concessione degli ammortizzatori in deroga. Il trattamento è ridotto del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40% in caso di proroghe successive.

Sono confermati i requisiti di anzianità aziendale per l'accesso ai trattamenti in deroga (90 giorni per cig, 12 mesi per mobilità), con la novità che si considerano valide le mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione dei co.co.co.

Gli oneri sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera Cipe del 6 marzo 2009.

*E' positiva la riproposizione degli ammortizzatori in deroga per il 2010, per i quali sono confermati i finanziamenti pari a 8 miliardi di euro per il biennio 2009-2010.*

*Insisteremo con la richiesta di stabilire requisiti più bassi per l'accesso alla mobilità in deroga di coloro che hanno terminato un rapporto non a tempo indeterminato, nonché per eliminare, per il 2010, gli abbattimenti dell'importo dei trattamenti in caso di proroga.*

### **Reimpiego dei lavoratori**

#### **Reimpiego lavoratori anziani (Co. 122-125)**

E' riconosciuta, per il solo 2010, la contribuzione figurativa integrativa ai disoccupati con almeno 35 anni di anzianità contributiva che accettino lavori con livello retributivo inferiore di almeno il 20%.

Per il solo 2010, i datori di lavoro che assumeranno beneficiari di indennità di disoccupazione con almeno 50 anni di età, usufruiranno di una riduzione contributiva, che verrà prolungata fino alla pensione per lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

### **Incentivi alle Agenzie del lavoro (Co. 134-137)**

Vengono introdotti i seguenti incentivi a favore delle Agenzie per il lavoro:

- 1200 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a 2 anni
- 800 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a termine di durata tra 1 e 2 anni
- da 2500 a 5000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato, di inserimento o a termine non inferiore a 12 mesi, dei disabili con particolari difficoltà di inserimento.

La gestione di tali misure è affidata a Italia Lavoro.

### **Indennità speciale edile (Co. 140-141)**

L'adeguamento annuale dell'importo massimo della disoccupazione speciale edile viene aumentato dall'80% al 100% della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Viene inoltre esteso l'incentivo all'assunzione di percettori di indennità speciale edile.

*Le norme appena descritte costituiscono un sostegno alle politiche attive, mettendo a disposizione incentivi consistenti per il reimpiego, con una attenzione particolare ai lavoratori over 50 e comunque vicini alla pensione, ed ai disabili.*

### **Requisiti assicurativi per indennità di disoccupazione (Co.121)**

Per l'indennità di disoccupazione a requisiti normali, per il solo anno 2010, ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi si computano i periodi svolti in via esclusiva sotto forma di co co co nella misura massima di 13 settimane

### **Comunicazioni Inps- Ministero del Lavoro e Fondi Interprofessionali (Co. 131)**

L'Inps comunica al Ministero del Lavoro i nominativi dei percettori di ammortizzatori sociali per i quali sono previsti incentivi al reimpiego.

Viene prorogata al 2010 la possibilità di intervento Fondi Interprofessionali in favore dei lavoratori colpiti da crisi.

Viene inoltre inserita una norma che prevede la possibilità che i Fondi concorrano, nei limiti delle risorse disponibili, ai trattamenti di cassa integrazione (solo proroghe) e mobilità in deroga spettanti a lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai Fondi stessi.

*Quest'ultima norma sostituisce, come da noi richiesto, quella contenuta nella precedente versione, che stornava una parte delle risorse verso gli interventi di sostegno al reddito,*

*prefigurando un utilizzo improprio delle risorse dei Fondi senza alcuna autonomia decisionale degli stessi.*

### **Detassazione premio di risultato (Co.146-147)**

Viene prorogata al 2010 la norma relativa alla detassazione del premio di risultato.

*La proroga della tassazione agevolata dei premi di produttività, previsione contenuta, come si ricorderà, nel protocollo del 23 luglio 2007, corrisponde ad una richiesta della Cisl.*

### **Somministrazione di lavoro (Co. 132-133)**

Il divieto di somministrazione di lavoratori con le stesse mansioni di soggetti licenziati nei 6 mesi precedenti non opera se la somministrazione serve a sostituire lavoratori assenti ovvero per assunzioni di lavoratori in mobilità con contratto di durata non superiore a dodici mesi ovvero per contratti con durata iniziale non superiore a 3 mesi.

Nei casi di somministrazione di lavoratori in mobilità assunti dal somministratore con contratto non superiore a 12 mesi non è necessario il rispetto delle causali.

Viene reintrodotta la somministrazione a tempo indeterminato, precedentemente abrogata con legge 247/07, ed ampliate le possibilità di applicazione, sia estendendo alla contrattazione territoriale la possibilità di individuare i casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, sia aggiungendo alla casistica individuata dalla legge i servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

### **Lavoro accessorio (Co. 138-139)**

Il lavoro accessorio viene allargato in alcuni casi agli enti locali, all'utilizzo in maneggi e scuderie, ampliato a tutti i settori nel caso di impresa familiare, nonché ai lavoratori con contratto a tempo parziale purché con datore di lavoro diverso dal titolare del rapporto a tempo parziale.

Viene resa strutturale la norma che consente l'uso dei voucher ai percettori di ammortizzatori sociali.

*Per la Cisl continua a risultare problematica, in generale, l'estensione del lavoro accessorio. A questo punto rilanceremo la necessità di un confronto con il Ministero del lavoro per giungere ad una regolamentazione condivisa della materia ed impedire utilizzi impropri di uno strumento che invece potrebbe rivelarsi importante per fare emergere segmenti di lavoro sommerso.*

### **Apprendistato (Co. 144-145)**

Per l'attività formativa in apprendistato viene appostato un finanziamento di 100 milioni per il 2010, di cui il 20% è destinato all'attuazione dell'apprendistato per il diritto-dovere e di quello per l'alta formazione.

La retribuzione degli apprendisti può essere stabilita dai contratti collettivi anche in misura percentuale.

### **Durc per il settore commercio (co.9)**

Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio delle attività commerciali nelle aree pubbliche sia soggetto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **Spese relative alle cause di lavoro (Co. 202 )**

I costi delle cause di lavoro passano dall'attuale gratuità (o dai 103 euro inseriti nel d.d.l. 1167 in via di approvazione), a cifre comunque superiori ai 450 euro. La norma presenta margini di ambiguità nella formulazione, non essendo chiaro se riguardi tutti i gradi di giudizio, oppure i soli ricorsi in Cassazione, come sostenuto da alcune letture.

*Si rischia, in ogni caso, di ledere diritti fondamentali, perché tali cifre rischiano di scoraggiare i lavoratori intenzionati a far valere in giudizio i propri diritti. Inoltre non si capisce il motivo per cui è stato inserito in legge finanziaria un tema già affrontato nel citato d.d.l. 1167, da pochi giorni approvato alla Camera dei Deputati ed in attesa di essere approvato al Senato. Si tratta di una accelerazione incomprensibile su temi così delicati.*